

**N. 04595/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 04027/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 4027 del 2013, proposto da:

Spazio Eventi s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso l'avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24;

***contro***

Regione Puglia in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 5;

Studio Ega s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

***per la riforma***

del dispositivo di sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede

di Bari, Sezione I, n. 00695/2013, e della sentenza dello stesso Tribunale amministrativo n. 01302/2013, resi tra le parti, concernenti affidamento servizi organizzazione e realizzazione di workshop, seminari e convegni di promozione economica - mcp

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Studio Ega s.r.l. e di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Luciano Ancora, Angelo Clarizia e F. Gagliardi La Gala, su delega dell'avvocato Alberto Bagnoli;

Ritenuto che la controversia, per la sua complessità particolarmente sotto gli aspetti relativi all'identificazione dei servizi simili a quelli oggetto dell'appalto, il cui svolgimento per l'importo previsto dalla normativa di gara costituisce requisito di partecipazione, ed alla denunciata anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, debba essere approfondita con la completezza propria dell'esame nel merito;

Ritenuto che le contrapposte esigenze cautelari rappresentate dalle parti trovino corretta soddisfazione mediante la fissazione dell'udienza pubblica

per la trattazione della controversia nel merito;

Ritenuto, di conseguenza, di dover accogliere esclusivamente in tali limiti l'istanza cautelare;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4027/2013) al solo fine della fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione della causa del merito, per la quale stabilisce la data dell'11 marzo 2014.

Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Sabato Malinconico, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)